



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 novembre 2020
(OR. en)

12282/20
PV CONS 27
ENV 661
CLIMA 280

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Ambiente)
23 ottobre 2020

SOMMARIO

Pagina

1.	Adozione dell'ordine del giorno	3
2.	Approvazione dei punti "A"	3
a)	Elenco non legislativo	3
b)	Elenco legislativo	4

Deliberazioni legislative

3.	Regolamento sulla legge europea sul clima	4
----	---	---

Attività non legislative

4.	Conclusioni sul tema "Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare"	4
5.	Varie	6
a)	Proposta di riforma dell'EU ETS	5
b)	Vertice sull'adattamento ai cambiamenti climatici (CAS 2021) (Paesi Bassi, 25 gennaio 2021)	5
c)	Attuale proposta legislativa	5
d)	Decisione sull'8° programma di azione per l'ambiente Comunicazione sulla strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità	5
e)	Attuale proposta legislativa	5
f)	Accesso alla giustizia in materia ambientale Regolamento che modifica il regolamento di Aarhus (regolamento (CE) n. 1367/2006) Accesso alla giustizia in materia ambientale	6
g)	Comunicazione sull'accesso alla giustizia negli Stati membri Ottava riunione delle parti della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo MOP-8) (Vilnius, 8-11 dicembre 2020)	6
h)	Forum mondiale sull'economia circolare - Riunione ad alto livello sull'economia circolare: il nesso climatico (WCEF+clima) (Paesi Bassi, 15 aprile 2021)	6

ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	7-13
---	------

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel doc. 11870/1/20 REV 1.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo

12067/20 + **COR 1**

Il Consiglio ha adottato i punti "A" elencati nel doc. 12067/20, inclusi i documenti COR e REV presentati per adozione. Le dichiarazioni relative a tali punti figurano nell'addendum.

Per i punti in appresso, i documenti vanno letti come segue:

Posizioni dell'UE per i negoziati internazionali

5. Decisione del Consiglio che modifica la decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'UE in sede di MEPC dell'IMO in occasione della sua 75^a sessione e in sede di MSC dell'IMO in occasione della sua 102^a sessione per quanto riguarda l'adozione di modifiche
Adozione
approvato dal Coreper, parte prima, del 21.10.2020

☒ 11351/20
+ **ADD 1**
11340/20
MAR
OMI

Affari esteri

19. Relazioni con l'America centrale - Adesione della Croazia e applicazione provvisoria del protocollo all'accordo di associazione UE-America centrale

6046/1/20 REV 1
COLAC

- a) Decisione del Consiglio relativa alla firma
Adozione

☒ 6047/20
6049/1/20 REV 1
+ **REV 2 (es)**

- b) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione
Richiesta di approvazione del Parlamento europeo
approvato dal Coreper, parte seconda, del 21.10.2020

☒ 6048/20
6049/1/20 REV 1
+ **REV 2 (es)**

- b) **Elenco legislativo** (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

12068/20

Ambiente

1. **Direttiva sull'acqua potabile (rifusione)**

Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
approvato dal Coreper, parte prima, del 14.10.2020



11563/20
+ ADD 1 REV 1
6230/20
+ REV 1 (pl)
+ REV 2 (hu)
+ ADD 1
ENV

Il Consiglio ha approvato la sua posizione in prima lettura, a norma dell'articolo 294, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e la motivazione del Consiglio, con il voto contrario della delegazione bulgara e con l'astensione della delegazione austriaca. (Base giuridica: articolo 192, paragrafo 1, del TFUE).

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato (pagina 12).

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. **Regolamento sulla legge europea sul clima**

Orientamento generale parziale



12083/20
6547/20
10868/20

Il Consiglio ha concordato un orientamento generale parziale che figura nel doc. 12261/20.

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato (pagina 7).

Attività non legislative

4. **Conclusioni sul tema "Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare"**

Approvazione



11829/20 + ADD 1
+ REV 1 (de)

Il Consiglio ha adottato le conclusioni che figurano nel documento 12210/20.

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato (pagina 9).

Varie

5. a) **Proposta di riforma dell'EU ETS**  11766/20
Informazioni fornite dalla delegazione polacca

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione polacca, nonché degli interventi di altre delegazioni.

- b) **Vertice sull'adattamento ai cambiamenti climatici**  12021/20
(CAS 2021)
(Paesi Bassi, 25 gennaio 2021)
Informazioni fornite dalla delegazione olandese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione olandese.

- c) **Attuale proposta legislativa**
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

Decisione sull'8° programma di azione per l'ambiente  11987/20
Presentazione da parte della Commissione

Il Consiglio ha preso atto della presentazione della Commissione, nonché degli interventi di altre delegazioni.

- d) **Comunicazione sulla strategia dell'UE in materia di**  11976/20 + ADD 1
sostanze chimiche per la sostenibilità
Presentazione da parte della Commissione

Il Consiglio ha preso atto della presentazione della Commissione, nonché degli interventi di altre delegazioni.

- e) **Attuale proposta legislativa**
(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

Accesso alla giustizia in materia ambientale  11853/20
Regolamento che modifica il regolamento di Aarhus
(regolamento (CE) n. 1367/2006)
Presentazione da parte della Commissione

Il Consiglio ha preso atto della presentazione della Commissione, nonché degli interventi di altre delegazioni.

- f) **Accesso alla giustizia in materia ambientale** [2] 11854/20
Comunicazione sull'accesso alla giustizia negli Stati membri
Presentazione da parte della Commissione

Il Consiglio ha preso atto della presentazione della Commissione, nonché degli interventi di altre delegazioni.

- g) Ottava riunione delle parti della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Espoo MOP-8) 12031/20
(Vilnius, 8-11 dicembre 2020)
Informazioni fornite dalla delegazione lituana

- h) **Forum mondiale sull'economia circolare - Riunione ad alto livello sull'economia circolare: il nesso climatico (WCEF+clima) (Paesi Bassi, 15 aprile 2021)** [2] 12007/20
Informazioni fornite dalla delegazione olandese

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione olandese.

-
- [1] Prima lettura
[2] Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
[C] Punto basato su una proposta della Commissione
-

Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al doc. 11870/1/20 REV 1

Punto 3 dell'elenco dei punti "B": **Regolamento sulla legge europea sul clima**
Orientamento generale parziale

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria è pienamente impegnata a conseguire la neutralità climatica entro il 2050, a livello sia dell'UE che nazionale, in linea con la legge nazionale ungherese sulla protezione del clima adottata dal Parlamento il 3 giugno 2020. Ha dato un contributo significativo agli sforzi dell'UE in materia di clima riducendo, nel 2018, le proprie emissioni di gas a effetto serra del 33% rispetto al 1990, ben al di sopra della media UE del 25%.

L'Ungheria sostiene l'adozione dell'orientamento generale parziale sulla legge europea sul clima. Al tempo stesso sottolinea che l'accordo definitivo (orientamento generale) sul fascicolo sarà soggetto alle condizioni elencate di seguito.

1. Il ruolo del Consiglio europeo

Il Consiglio europeo del dicembre 2020 dovrebbe non solo decidere in merito al valore dell'obiettivo per il 2030, ma anche fornire orientamenti sui modi per raggiungere tale obiettivo (quadro favorevole) in modo analogo a quanto avvenuto nell'ottobre 2014. Le conclusioni del Consiglio europeo di dicembre dovrebbero trasformare i principi indicati qui di seguito in orientamenti dettagliati. Per l'Ungheria, l'adozione di tali orientamenti è una condizione imprescindibile (*conditio sine qua non*) dell'accordo sul livello di ambizione più elevato. Il Consiglio europeo dovrebbe tornare periodicamente sulla questione e valutare l'attuazione dei suoi orientamenti.

2. Principi del quadro favorevole

I principi fondamentali del quadro favorevole del Consiglio europeo del marzo e dell'ottobre 2014 e del dicembre 2019, rafforzati dalle conclusioni dell'ottobre 2020¹, devono essere mantenuti come segue:

- *convergenza*: tutti gli Stati Membri devono partecipare agli sforzi dell'Unione in materia di clima. A tal fine, l'Ungheria ritiene che ciascuno Stato membro dovrebbe conseguire, entro il 2030, una riduzione delle emissioni lorde pari ad almeno il 40 % rispetto al livello del 1990;
- *riconoscimento dei risultati precoci*: devono essere riconosciuti i risultati precoci ed elevati ottenuti dagli Stati membri in materia di riduzione delle emissioni al momento di fissare obiettivi di riduzione ulteriori;
- *solidarietà ed equità*: i meccanismi previsti dal sistema di scambio di quote di emissione (ETS) per assistere gli Stati membri con un PIL pro capite inferiore – in particolare il Fondo per la modernizzazione – devono essere mantenuti ed ampliati, ove opportuno. La fissazione degli obiettivi nazionali di riduzione per i settori non ETS deve essere basata sul PIL pro capite relativo;
- *neutralità tecnologica*: in considerazione del diritto degli Stati membri di scegliere il proprio mix energetico nazionale, tutte le tecnologie a bassa emissione di CO₂ – compreso il nucleare – devono essere considerate su un piano di parità;
- *approvvigionamento energetico sicuro e a prezzi accessibili*: il quadro favorevole deve garantire un approvvigionamento energetico sicuro e a prezzi accessibili. Per evitare la povertà energetica non può essere introdotto un prezzo del carbonio uniforme nel settore residenziale al di là del quadro esistente dell'ETS;
- *rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ e competitività*: un livello sufficiente di protezione contro la rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ è essenziale al fine di garantire che la politica in materia di cambiamenti climatici non danneggi la competitività industriale dell'UE."

DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA, DEL LUSSEMBURGO, DELLA DANIMARCA, DELLA SPAGNA E DELL'AUSTRIA

"La Svezia, il Lussemburgo, la Danimarca, la Spagna e l'Austria sostengono l'orientamento generale parziale del Consiglio per la legge dell'UE sul clima, ma sottolineano l'importanza che ciascuno Stato membro raggiunga la neutralità climatica a livello nazionale entro il 2050 affinché l'UE diventi climaticamente neutra entro tale data.

A nostro avviso, tale obbligo crea un quadro più solido per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, approvato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del dicembre 2019."

¹ Ad esempio, conclusioni EUCO dell'ottobre 2014, punti 2.2 e 2.10, e del dicembre 2019, punto 6.

DICHIARAZIONE DELLA SVEZIA E DELLA LETTONIA

"La Svezia e la Lettonia sostengono le conclusioni del Consiglio intitolate "Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare". La Svezia si riserva tuttavia il diritto di definire le foreste primarie in funzione delle circostanze nazionali fintanto che gli Stati membri non avranno ultimato e approvato i processi partecipativi in corso sulle definizioni da utilizzare all'interno dell'UE."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"La biodiversità è la base assoluta della vita. Per proteggerla è essenziale il contributo attivo di vari settori, compresi i settori agricolo e forestale.

Tuttavia, l'Ungheria rileva che alcuni degli obiettivi proposti dalla Commissione europea sembrano impraticabili o possono comportare un onere sproporzionato per gli Stati membri. In particolare, la riduzione del 50% dell'uso complessivo di pesticidi chimici e l'obiettivo del 25% fissato per l'agricoltura biologica non sono considerati realizzabili entro i termini previsti dalla strategia a livello degli Stati membri. Inoltre, l'estensione proposta delle zone protette e rigorosamente protette richiede ulteriori chiarimenti con riguardo al relativo fondamento scientifico e alle principali definizioni.

L'Ungheria rileva che la legislazione a sostegno dell'attuazione della strategia dovrebbe basarsi, in ogni caso, su valutazioni d'impatto dettagliate negli Stati membri.

L'Ungheria sottolinea che la gestione sostenibile delle foreste è un quadro e uno strumento efficace per mantenere e migliorare la biodiversità forestale. Questo concetto dovrebbe essere adeguatamente considerato e rispecchiato nella prossima strategia forestale dell'UE, in particolare attraverso l'attuazione di strategie pertinenti.

È estremamente importante che il contributo della politica agricola comune agli obiettivi della strategia sulla biodiversità poggi su un solido contesto giuridico e sia proporzionato ai fondi disponibili. Gli agricoltori e i proprietari forestali dovrebbero conformarsi unicamente alle prescrizioni contenute negli atti di base o in altri atti legislativi pertinenti dell'UE. Poiché le prossime raccomandazioni della Commissione per i piani strategici nazionali su come conseguire gli obiettivi della strategia sulla biodiversità e della strategia "Dal produttore al consumatore" avranno carattere giuridicamente non vincolante, esse costituiranno per gli Stati membri solo orientamenti aggiuntivi di cui questi ultimi potranno tenere conto nell'elaborazione dei piani strategici nazionali della PAC. La Commissione dovrebbe pertanto valutare i piani strategici nazionali solo alla luce di criteri provvisti di adeguate basi giuridiche. Se uno Stato membro operasse scelte strategiche che si discostano dalle raccomandazioni della Commissione, ciò non dovrebbe comportare conseguenze giuridiche con riguardo all'adozione dei piani strategici nazionali della PAC."

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

"Il governo polacco sostiene in generale la necessità di proteggere la biodiversità e di intraprendere a suo favore azioni comuni nell'UE, il che è di fondamentale importanza per garantire la vita delle persone sulla terra e per soddisfare le loro esigenze fondamentali.

Al fine di assicurare l'efficace attuazione della strategia dell'UE sulla biodiversità e dei suoi obiettivi, è necessario che la Commissione europea e gli Stati membri partecipino congiuntamente allo sviluppo degli strumenti necessari per la sua attuazione. Ciò consentirà di adottare misure attuabili basate su criteri chiari e comprensibili.

In tale contesto, il governo polacco sottolinea che è estremamente importante garantire una reale partecipazione degli Stati membri all'elaborazione di definizioni, compresa la definizione di protezione rigorosa, nonché allo sviluppo di criteri e orientamenti per l'individuazione e la designazione di zone protette e corridoi ecologici supplementari, come anche orientamenti per la scelta degli habitat e delle specie, al fine di assicurare che almeno il 30% delle specie e degli habitat protetti raggiunga uno stato di conservazione soddisfacente, come annunciato nella strategia, in quanto tali aspetti saranno di fondamentale importanza per l'attuazione del documento e, in particolare, per l'interpretazione delle disposizioni ivi contenute.

È prematuro stabilire nelle conclusioni del Consiglio il metodo di ripartizione degli sforzi tra gli Stati membri per conseguire gli obiettivi dell'UE. In particolare, la Polonia ritiene che non sia opportuno, in questa fase, stabilire gli elementi da prendere in considerazione al momento di decidere quale parte dell'obiettivo dell'UE sarà assegnata ai singoli Stati membri. Tale processo sarà di fondamentale importanza per conseguire gli obiettivi della strategia e richiede un'analisi approfondita negli Stati membri.

Al tempo stesso, la Polonia sostiene la necessità di mantenere ecosistemi forestali sani e resilienti che siano in grado di svolgere molteplici funzioni. Tuttavia, nel contesto europeo la tesi relativa al declino della biodiversità nelle foreste gestite non è stata confermata; anzi, vi sono esempi di declino della biodiversità in foreste che sono sottoposte a rigorosa protezione. La Polonia sottolinea che al momento dell'approvazione della strategia non erano state adottate definizioni, compresa la definizione di foreste antiche. La definizione di questo termine è attualmente in fase di esame ed è difficile prevedere il risultato finale. In tale contesto, tenuto conto della diversità delle condizioni naturali nei singoli Stati membri, è inoltre difficile parlare della designazione e del monitoraggio di foreste non definite e dei metodi per proteggerle. Secondo la Polonia, è opportuno proporre una definizione, svolgere consultazioni con gli Stati membri ed effettuare una simulazione della superficie occupata da tali foreste nonché una stima degli effetti socioeconomici della loro protezione rigorosa.

È opportuno sottolineare che nel contesto dei cambiamenti climatici osservati, la cui portata e il cui impatto sono difficili da prevedere, anche la valutazione dei loro effetti ambientali sta diventando sempre più ardua. L'incapacità di reagire alle perturbazioni anche nelle aree potenzialmente definite come foreste antiche può portare alla scomparsa di interi complessi forestali e alcuni di essi possono perdere irrimediabilmente i loro valori e le loro funzioni naturali. Va sottolineato che le foreste in Polonia sono state e sono gestite in modo sostenibile, nel rispetto della diversità biologica, e che grazie a un approccio sostenibile alle risorse, comprese le risorse naturali, è operativa una rete che comprende varie forme di protezione della natura. La gestione delle risorse forestali si basa su un modello di gestione sostenibile delle foreste che garantisce la sostenibilità, la continuità e la vitalità delle foreste, fornendo nel contempo un riparo e un habitat per molte specie. Pertanto, la Polonia tiene in modo particolare a che le attività previste dalla strategia producano ulteriori effetti positivi, innanzitutto per il patrimonio naturale dell'intera UE e dei singoli Stati membri, ma anche per le condizioni di vita e la salute di tutti i cittadini."

Dichiarazioni relative al punto "A" legislativo di cui al doc. 12068/20

Punto 1 dell'elenco dei punti "A":

Direttiva sull'acqua potabile (rifusione)

Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA

"La Repubblica di Bulgaria ritiene che il testo definitivo dell'articolo 11 "Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano" sia insoddisfacente a motivo di una generale mancanza di chiarezza a livello concettuale e della mancata coerenza tra i requisiti della direttiva sull'acqua potabile nel quadro della legislazione ambientale e i requisiti della normativa in vigore sull'armonizzazione dei prodotti.

Ci rammarichiamo del fatto che nella versione definitiva dell'atto non si sia tenuto conto in maniera adeguata delle preoccupazioni da noi espresse circa i problemi di attuazione a livello pratico.

Pertanto la Bulgaria non è nella posizione di approvare il testo dell'articolo 11 adottato ed esprime dunque voto contrario per quanto riguarda il testo definitivo della direttiva."

DICHIARAZIONE DEL LUSSEMBURGO

"In uno spirito di compromesso, il Lussemburgo può accettare l'accordo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), che dà anche un seguito positivo all'iniziativa Right2Water.

Il Lussemburgo si rammarica tuttavia della soluzione poco ambiziosa scelta per i metaboliti di antiparassitari e deplora il fatto che, in mancanza di una valutazione d'impatto dettagliata, le conseguenze dell'applicazione delle disposizioni sui materiali a contatto non siano state sufficientemente analizzate per quanto riguarda i costi e gli oneri a carico degli attori interessati."

DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI

- Articoli 1 e 16

"I Paesi Bassi sostengono fermamente l'importanza dell'accesso all'acqua potabile e hanno accolto con favore l'iniziativa Right2Water. I Paesi Bassi utilizzano una pratica rigorosa e dispongono di un quadro giuridico solido riguardo all'accesso all'acqua potabile di buona qualità e al relativo approvvigionamento a livello nazionale. Tuttavia i Paesi Bassi rimangono del parere che la direttiva sull'acqua potabile, che mette l'accento sulla qualità dell'acqua potabile, non sia lo strumento adeguato per affrontare la questione del miglioramento dell'accesso all'acqua potabile nell'UE.

I Paesi Bassi esprimono perplessità circa l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva in oggetto in un modo che rischia di confliggere con la competenza degli Stati membri, tenuto conto in particolare del carattere obbligatorio e specifico di talune misure. I Paesi Bassi sostengono l'adozione della direttiva in questione in vista dei benefici manifesti e più ampi che porterà alla qualità dell'acqua potabile e in quanto riteniamo il nostro sistema di acqua potabile conforme agli obblighi di cui all'articolo 16, ma sottolineiamo che spetta agli Stati membri decidere come trattare la questione dell'accesso all'acqua potabile."

DICHIARAZIONE DI CIPRO, DELLA CECCHIA, DELLA DANIMARCA, DELLA FRANCIA, DELLA GERMANIA, DELL'UNGHERIA, DI MALTA, DEI PAESI BASSI E DELLA POLONIA
in merito al considerando 47

"Gli Stati membri summenzionati sostengono l'adozione della direttiva sull'acqua potabile, che non soltanto garantirà norme elevate di sicurezza dell'acqua potabile per i nostri cittadini ma indirettamente migliorerà anche il buon funzionamento del mercato interno.

Riteniamo tuttavia totalmente inappropriato includere, nella motivazione di un atto giuridico relativo all'acqua potabile, una formulazione generale per evocare le misure che la Commissione potrebbe prendere riguardo all'accesso alla giustizia negli Stati membri. Ciò non altera l'attuale status giuridico relativo all'accesso alla giustizia, né attribuisce alla Commissione ulteriori poteri per intraprendere azioni giudiziarie al riguardo.

Il rispetto della convenzione di Aarhus, di cui gli Stati membri sono parti a pieno diritto, è un tema che prendiamo in seria considerazione. La questione del rispetto della convenzione di Aarhus da parte degli Stati membri può essere trattata in modo più efficace a livello di Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà. La vera sfida da affrontare, tuttavia, rimane il rispetto della convenzione di Aarhus da parte dell'Unione stessa, di cui alla decisione (UE) 2018/881 del Consiglio e alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32. Nonostante il completamento dello studio richiesto dal Consiglio e la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 su "Il Green Deal europeo", in cui dichiara che "prenderà in considerazione la possibilità di rivedere il regolamento di Aarhus" (regolamento 1367/2006), rileviamo che il programma di lavoro della Commissione per il 2020 non fa alcun riferimento a tale proposta.

Sebbene siamo pronti a sostenere l'adozione della direttiva in oggetto in vista dei benefici più ampi che porterà, nondimeno veglieremo al fine di garantire che i futuri atti legislativi in materia ambientale non includano tale formulazione relativa all'accesso alla giustizia negli Stati membri."